

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1086

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(BOSCO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(MEDICI)

Istituzione dell'Albo dei consulenti del lavoro

Seduta del 5 marzo 1964

ONOREVOLI COLLEGHI! — La disciplina dell'attività di consulenza del lavoro è attualmente stabilita dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e dal relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921.

Secondo la disciplina vigente, posta dalla legge sopracitata, la tenuta e la regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale può essere curata liberamente dal datore di lavoro, direttamente o a mezzo di propri dipendenti, oppure può essere assunta, a seguito di una semplice denuncia, dai professionisti indicati dalla legge stessa iscritti nei relativi albi, ovvero infine dalle persone munite di apposita autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente Ispettorato del lavoro, per coloro che intendono esercitare la predetta attività nella circoscrizione di un solo Ispettorato, e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, negli altri casi.

Dalla entrata in vigore della legge 23 novembre 1939, n. 1815, ad oggi, le autorizza-

zioni rilasciate dall'Autorità amministrativa ai sensi delle disposizioni sopra accennate, sono state in continuo aumento così che allo stato attuale le persone che esercitano l'attività predetta in base al provvedimento autorizzativo previsto dall'articolo 4 della legge — esclusi quindi i professionisti sopra indicati, cui si riferisce il successivo articolo 5 — ammontano ad un numero considerevole (circa diecimila).

Il progressivo incremento delle persone autorizzate — che costituiscono in definitiva una categoria di consulenti specializzati nella particolare materia — è stato determinato, oltre che dall'interesse economico delle stesse, anche dalle numerose e talvolta complesse leggi di tutela del lavoro, così che, mentre presso le grandi e medie aziende sono stati istituiti appositi uffici amministrativi e contabili, molte piccole imprese, trovandosi in difficoltà per adempiere agli obblighi posti a loro carico da tali leggi e non avendo possibilità o convenienza di assumere alle proprie dipendenze apposito personale, preferiscono avvalersi dell'opera delle persone all'uopo autorizzate.

Per meglio intendere i motivi che hanno indotto il legislatore a condizionare, con la legge sopra citata, al rilascio di apposita autorizzazione amministrativa l'esercizio della attività di tenuta e regolarizzazione dei documenti di lavoro aziendali da parte delle persone non dipendenti dalle imprese, nonché la natura e i limiti dell'autorizzazione stessa, si ritiene opportuno un breve cenno sulla fisionomia dei documenti in questione e sulla loro disciplina legislativa.

I documenti delle aziende in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, cui si riferiscono la legge 23 novembre 1939, n. 1815 ed il relativo regolamento di attuazione, sono tutti prescritti da specifiche norme di diritto pubblico — che ne prescrivono tassativamente la tenuta sul luogo di lavoro — e ciascuno di essi adempie ad una particolare funzione nell'ambito degli istituti giuridici di tutela del lavoratore.

Così ad esempio il libretto di lavoro ha valore probatorio dell'attività prestata dal lavoratore presso i diversi datori di lavoro sia in riguardo alla sua qualifica, alle mansioni svolte e ai diritti acquisiti durante lo svolgimento e in conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro, sia ai fini del collocamento; il prospetto di paga attesta la retribuzione e le competenze di ogni genere percepite dal dipendente ed assume notevole importanza di prova documentale nella insorgenza delle controversie di lavoro, le tessere per assicurazioni sociali attestano il versamento dei contributi previdenziali e le relative misure ai fini delle prestazioni spettanti al lavoratore; i libri di matricola e di paga, che le numerose leggi in materia previdenziale regolamentano minutamente, riportano, oltre alle annotazioni sull'assunzione e sul recesso, la durata giornaliera della prestazione lavorativa, il trattamento economico corrisposto, i periodi riferentisi ai riposi settimanali, alle festività, ferie, malattie o infortuni, e costituiscono documenti essenziali per la tutela dei lavoratori e per il necessario controllo sull'applicazione delle norme relative.

Data quindi l'importanza di questi documenti il legislatore ne ha disciplinato accuratamente anche la tenuta e la regolarizzazione, disponendo nei confronti dei terzi un generale divieto di eseguire le relative operazioni e prescrivendo — una volta manifestatasi la opportunità di consentire, per le cennate difficoltà aziendali, a persone estranee alle imprese di curare la tenuta e la regolarizzazione dei documenti di lavoro —

particolari garanzie per l'esercizio di tale attività, subordinandola al rilascio dell'apposita autorizzazione da parte della pubblica Amministrazione.

La legge n. 1815 dà così facoltà al Ministero o agli Ispettorati del lavoro di autorizzare quelle persone che diano il necessario affidamento di capacità e correttezza e diano prova di adeguata conoscenza del complesso delle leggi che disciplinano la materia.

È agevole quindi rilevare come il provvedimento autorizzativo scaturisca da una valutazione dell'Amministrazione per la realizzazione di fini di pubblico interesse e abbia la natura di un'autorizzazione permissiva, fondata sul potere discrezionale dell'Amministrazione stessa, a mezzo della quale essa rimuove caso per caso il divieto generale posto dalla citata legge del 1939 alla libera esplicazione dell'attività in argomento da parte delle persone non dipendenti dalle aziende. Tale provvedimento autorizzativo, proprio perché fondato su un potere discrezionale che la legge attribuisce in proposito all'Amministrazione, non fa sorgere diritti perfetti e può essere sospeso o revocato dall'Autorità amministrativa, per il potere di autotutela di cui è investita, qualora insorgano fatti o circostanze che non assicurino più quelle garanzie e quegli affidamenti in base ai quali il provvedimento fu rilasciato.

Sulla base dei criteri cui è informata la legge del 1939, il regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921, ha provveduto a determinare i requisiti di età, di istruzione, di moralità e di correttezza dei quali debbono essere in possesso le persone da autorizzare, prescrivendo pure che le medesime debbono sostenere un'apposita prova teorico-pratica di idoneità.

Ferma restando la disciplina vigente, si è ora manifestata l'esigenza di un provvedimento che attui un organico ordinamento dei consulenti autorizzati al fine di realizzare l'interesse generale a che le aziende possano, avvalendosi dell'opera di detti consulenti, assolvere nel migliore dei modi agli obblighi ad esse imposti dalle norme protettive del lavoro e sia assicurata ai diritti dei lavoratori la tutela loro garantita dalla legge.

Partendo dal presupposto predetto, l'unito schema di provvedimento si uniforma ai seguenti punti fondamentali.

In primo luogo, essendo la regolarizzazione dei documenti di lavoro effettuata in ausilio delle aziende e a vantaggio dei lavoratori dipendenti, riafferma la facoltà delle

aziende stesse di curare direttamente la tenuta e la regolarizzazione dei documenti di lavoro a mezzo di propri dipendenti.

In secondo luogo il provvedimento ribadisce la facoltà propria dei professionisti di svolgere, nel loro esercizio professionale, l'attività di assistenza alle aziende anche nel campo della legislazione sociale.

La legge del 1939 non a caso ha determinato le categorie di professionisti che possono svolgere liberamente tale attività; esse sono gli avvocati, i procuratori, gli esercenti in economia e commercio, i ragionieri, in considerazione della loro competenza in materia, correlativa alla loro stessa pratica professionale oltre che della loro preparazione scolastica e dell'esame di Stato sostenuto per la abilitazione alla professione.

In tale elenco sono perciò compresi, come si è accennato, anche i ragionieri, in relazione alla loro specifica preparazione nella contabilità e nell'amministrazione aziendale, mentre il legislatore non ha ritenuto di includervi altre categorie di professionisti, come ad esempio i geometri, i quali, per il genere di studi eseguiti, mancano della particolare, specifica attitudine necessaria nella materia di che trattasi.

In terzo luogo, infine, in conformità alla legge del 1939, le aziende possono avvalersi anche dell'opera di persone esperte in materia e all'uopo autorizzate dalla pubblica Amministrazione.

L'importanza delle attribuzioni svolte da tali persone al riguardo assume particolare rilievo per l'attività concreta che essi esercitano nelle operazioni di tenuta e regolarizzazione presso le aziende dei documenti di lavoro e negli adempimenti complementari presso gli enti ed uffici competenti nella materia relativa.

Stante l'importanza delle attribuzioni svolte dai consulenti autorizzati, è sorta, come si è detto, l'esigenza di pervenire a un organico ordinamento di tali persone per una maggiore garanzia nei riguardi delle aziende da loro assistite, per il migliore esercizio dell'attività da loro svolta, e conseguentemente per la maggiore responsabilità, il decoro e il perfezionamento nello svolgimento delle loro attribuzioni, perché possa così conseguirsi il fine di pubblico interesse alla esatta osservanza delle leggi protettive dei lavoratori.

Per gli scopi predetti l'unito schema di disegno di legge, rispettando i principi sopra accennati, e le esigenze cui si ispirano le disposizioni vigenti, istituisce un Albo dei consulenti del lavoro.

Lo schema di provvedimento conferisce in tal modo a tale categoria una propria disciplina organizzativa mediante l'istituzione di Consigli provinciali e di un Consiglio nazionale, con le attribuzioni di curare la tenuta dell'Albo dei consulenti, vigilare sul corretto esercizio dell'attività, curare il decoro degli iscritti e promuovere il miglioramento e il perfezionamento degli stessi nello svolgimento dell'attività di consulenza.

Tutto ciò premesso, si passa ad esporre analiticamente il contenuto dell'unito schema di disegno di legge.

Con l'articolo 1, si riafferma la disciplina vigente e il divieto generale posto dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, di curare, sia pure gratuitamente, la regolarizzazione dei documenti di lavoro aziendali, da parte di coloro che non siano il datore di lavoro e i suoi dipendenti, i professionisti di cui all'articolo 5 di tale legge, o le persone all'uopo autorizzate dalla pubblica Amministrazione.

Circa le ragioni del divieto vigente si fa rinvio a quanto sopra accennato, essendo sufficiente rilevare che quando l'attività di cui trattasi non venga svolta direttamente dalle aziende, a cui carico sono imposti e permangono gli obblighi relativi dalle vigenti norme di legislazione sociale, è evidente la necessità che tale attività, per la sua attinenza agli interessi pubblici, possa essere esercitata solo da persone fornite dei necessari requisiti di capacità e di moralità.

Con lo stesso articolo 1 si stabilisce che sono consulenti del lavoro coloro i quali, muniti dell'apposita autorizzazione, sono iscritti nel relativo Albo.

L'articolo 2, in armonia con i concetti sopra espressi sulla natura del provvedimento amministrativo, ribadisce che l'autorizzazione è rilasciata — su valutazione discrezionale — dalla competente autorità amministrativa, a seguito di domanda presentata dall'interessato in carta da bollo competente e previo pagamento della tassa di concessione governativa di lire 6.000.

Lo stesso articolo 2 determina anche i requisiti di cui i consulenti del lavoro devono essere in possesso, sostanzialmente riprendendo quanto stabilito dal Regolamento di esecuzione della legge 23 novembre 1939, n. 1815, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921. Unica modifica, suggerita dalle necessità di uniformarsi a quanto previsto dall'articolo 53 del Trattato di Roma in tema di diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi tra i Paesi membri della Comunità Economica

Europea, riguarda il requisito della cittadinanza nel senso di abilitare all'esercizio della attività di consulenza del lavoro anche i cittadini di Stati esteri nei cui confronti vige un particolare regime di reciprocità.

In definitiva, pertanto, i consulenti del lavoro devono possedere i seguenti requisiti: essere cittadini italiani, ovvero cittadini degli Stati nei cui confronti vige un particolare regime di reciprocità;

avere compiuto i 21 anni di età;

avere tenuto buona condotta morale e civile;

avere conseguito il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado e avere superato una prova teorico-pratica sostenuta presso il competente Ispettorato del lavoro avanti una apposita commissione.

Detta Commissione è presieduta dal Capo del competente Ispettorato del lavoro e composta da un ispettore del lavoro, da un rappresentante, a turno, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, nonché da un consulente iscritto nell'Albo della provincia, designato dal Consiglio provinciale.

La prova di idoneità per il rilascio della autorizzazione non è richiesta per gli ex dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo nelle carriere direttive o di concetto o ad esse quiparate.

Detti funzionari vengono esonerati dalla prova di idoneità in considerazione del fatto che essi — per il pubblico concorso superato per l'ammissione all'impiego, per la qualifica rivestita e per la competenza in materia di lavoro acquisita durante il periodo di servizio prestato presso l'Amministrazione — offrono già le garanzie di capacità e di preparazione richieste dalla legge per l'idoneo esercizio della attività di consulenza.

Una particolare disposizione è posta dalla norma anche per gli ex dipendenti del Ministero, diversi da quelli sopra indicati, e per gli ex dipendenti di altre Amministrazioni o enti, i quali, quando abbiano svolto per almeno quattro anni mansioni ispettive presso l'Ispettorato del lavoro, possono essere ammessi alla prova di idoneità — a differenza di quanto prescritto per tutti gli altri richiedenti l'autorizzazione, che debbono essere forniti di licenza di scuola media superiore — qualora siano in possesso di titolo di studio di scuola media inferiore.

Si è così inteso consentire a tali persone, anche se sprovvedute del titolo di studio più elevato prescritto per gli altri richiedenti, di poter dimostrare dinanzi alla Commissione esaminatrice la loro capacità e preparazione nella materia di che trattasi, tenuto presente che tale materia costituisce in gran parte oggetto dell'attività di ispezione presso le aziende svolta dalle persone predette nell'espletamento del servizio prestato presso l'Ispettorato del lavoro.

Con l'articolo 3 si indica l'oggetto della attività di consulenza del lavoro.

Tale articolo attribuisce ai consulenti del lavoro l'attività concernente le operazioni relative alla compilazione, scritturazione e aggiornamento dei vari documenti aziendali di lavoro e la effettuazione dei conteggi e dei versamenti contributivi in materia di lavoro.

L'articolo inoltre prevede che essi, su delega del titolare dell'impresa, possono svolgere per conto dello stesso presso gli Istituti previdenziali ed assistenziali e presso gli altri enti ed uffici competenti, gli adempimenti relativi all'attività di consulenza.

Per l'effettuazione di adempimenti puramente esecutivi presso le aziende e gli uffici predetti è poi previsto che il consulente, ferma restando la sua responsabilità personale, possa anche avvalersi dell'opera dei propri dipendenti.

Con l'articolo 4 si affronta e si risolve sul piano della legge formale un problema, presentatosi spesso in sede di applicazione della legge del 1939 e che costituì già oggetto di disciplina normativa regolamentare con il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921, concernente le cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di consulenza da parte dei pubblici dipendenti e dei dipendenti degli istituti di patronato o delle associazioni sindacali dei lavoratori.

Al riguardo non è inopportuno ricordare che sia l'articolo 241 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, sia l'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, sia anche in generale gli statuti degli enti pubblici, vietano l'esercizio di attività estranee al servizio prestato alle dipendenze della pubblica amministrazione.

Peraltro non mancano pubblici dipendenti, quali i maestri elementari, il cui stato giuridico è regolato da particolari norme che non dichiarano espressamente incompatibile

la qualità di pubblico impiegato con lo svolgimento di altre attività ad essa non attinenti.

La norma in esame tuttavia, per la tutela dell'interesse pubblico nella materia di che trattasi, sancisce la incompatibilità con l'esercizio dell'attività di consulenza per tutti i pubblici dipendenti, ivi compresi quindi anche i maestri elementari o altre categorie per le quali le leggi vigenti non disponessero espressamente al riguardo.

La norma si è ispirata anzitutto ai principi generali che regolano il rapporto di pubblico impiego.

Il pubblico dipendente potrebbe infatti essere indotto ad avvantaggiarsi della posizione rivestita nella pubblica Amministrazione o nell'ente pubblico per influire presso le aziende al fine di ottenere la consulenza nella materia di cui trattasi.

Il pubblico impiegato inoltre, dovendo dedicare tutta la sua attività all'ente da cui dipende e non disponendo quindi del tempo sufficiente per curare presso le aziende la tenuta e regolarizzazione dei documenti di lavoro sarebbe spinto o a svolgere la relativa attività senza la dovuta diligenza con pregiudizio dei lavoratori e delle aziende assistite, ovvero ad effettuare le operazioni relative al proprio domicilio asportando i documenti dal luogo di lavoro e contravvenendo così alle disposizioni di legge che ne vietano rigorosamente la rimozione.

L'esercizio della attività in parola infine esporrebbe il pubblico dipendente per queste o per altre possibili infrazioni alle leggi previdenziali o di tutela del lavoro, alle conseguenti sanzioni penali, con pregiudizio della sua posizione e soprattutto del buon nome della Amministrazione da cui dipende, e con effetti che avrebbero sensibile ripercussione in un campo particolarmente delicato quale è quello della tutela dei lavoratori.

È anche da osservare in proposito che la regola dell'incompatibilità per gli impiegati dello Stato e degli altri enti pubblici è stabilita in genere dagli ordinamenti vigenti per le varie professioni. E a tale riguardo è stato ritenuto dalla Corte di cassazione (Sezioni Unite 30 marzo 1958, n. 1819) che tali incompatibilità non contrastano con le norme della Costituzione sulla libera scelta dell'attività professionale, attenendo la proibizione non ad un vincolo alla libertà di ciascuno di dirigere la scelta secondo le proprie capacità e preferenze, ma ad una incompatibilità fra due o più forme di lavoro.

L'incompatibilità con l'esercizio dell'attività di consulenza è prevista anche per i dipendenti degli istituti di patronato.

Al riguardo ci si è preoccupati che il dipendente di tali enti — sorti e disciplinati al fine precipuo dell'assistenza e della tutela dei prestatori d'opera — possa, per l'incarico svolto presso l'azienda, deflettere dalla cura degli interessi dei lavoratori i quali sono spesso in conflitto con quelli del datore di lavoro.

Motivi analoghi a quelli sopra accennati a proposito degli enti di patronato, sussistono nei confronti delle associazioni sindacali dei lavoratori e pertanto nello stesso articolo 4 è sancita l'incompatibilità all'esercizio dell'attività di consulenza anche per i dipendenti di tali associazioni.

In armonia e a complemento dei motivi esposti precedentemente l'articolo 4 stabilisce l'incompatibilità con l'esercizio dell'attività di consulenza anche per i parenti ed affini più intimi (fino al secondo grado) dei dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli Istituti che svolgono diretta azione nel campo della legislazione sociale e della tutela del lavoro, e ciò per evitare che il consulente unito ai dipendenti predetti da stretto vincolo di parentela o affinità possa essere indotto o comunque sospettato di avvantaggiarsi della situazione familiare per trarne benefici che, nella materia sociale, acquisterebbero, come si è accennato, sensibile rilievo nel giudizio dell'opinione pubblica e in particolare della classe lavoratrice alla cui tutela la disciplina dell'attività di consulenza è in sostanza indirizzata.

Per tali familiari il divieto dell'esercizio dell'attività di consulenza è tuttavia limitato dalla stessa norma solo alla provincia in cui ha sede l'ufficio presso il quale prestano servizio i dipendenti predetti o alla minore circoscrizione territoriale di tale ufficio, non sembrando che abbia motivo di essere la preoccupazione che è alla base della norma in esame quando il consulente eserciti la sua attività fuori della circoscrizione dell'ufficio suddetto.

A quest'ultimo proposito sembra opportuno rilevare che la norma di che trattasi modifica in tal modo, per quest'ultimo punto, l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921, che sancisce l'incompatibilità con l'esercizio dell'attività di consulenza per i familiari dei dipendenti sopra indicati, quando trattasi di persone che risiedono nella stessa provincia dei dipendenti medesimi, sembrando più rispon-

dente alle finalità della norma, nel porre il divieto di cui sopra, fare riferimento, anziché alla provincia in cui tali dipendenti risiedono, alla circoscrizione dell'ufficio presso il quale essi prestano servizio, nel cui ambito potrebbe riuscire loro più facile agevolare i propri familiari.

La delicatezza della funzione che il consulente del lavoro è chiamato a svolgere, in ausilio delle aziende e nell'interesse pubblico, impone a lui una serie di obblighi indicati nell'articolo 5 dell'unito schema, che riafferma, anche qui, sul piano legislativo prescrizioni normative già vigenti.

La norma prescrive l'obbligo del consulente di comunicare all'Ispettorato del lavoro competente per territorio la ditta o la ragione sociale delle aziende assistite; disposizione questa, già da tempo in atto e sancita pure dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921, per l'azione di vigilanza che gli Ispettorati devono svolgere nei confronti delle aziende e per il necessario controllo sui consulenti che le assistono.

Al fine di garantire le aziende sulla riservatezza cui i consulenti sono tenuti per tutto quanto possano apprendere nello svolgimento della loro opera, sull'organizzazione e sui processi produttivi dell'azienda, l'articolo 5 sancisce anche l'obbligo del segreto sulle notizie attinenti all'azienda assistita delle quali il consulente venga a conoscenza nell'esercizio della sua attività. La stessa norma peraltro chiarisce che resta salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, che impone a coloro che ne sono legalmente richiesti di fornire all'Ispettorato del lavoro le notizie necessarie allo svolgimento della azione di vigilanza.

La norma in esame impone inoltre al consulente di comunicare all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione e al Consiglio dell'albo in cui è iscritto il sopravvenire di una delle situazioni di incompatibilità di cui al precedente articolo 4.

Particolare considerazione merita infine, tra gli obblighi del consulente, quello stabilito dall'ultimo comma dell'articolo in esame, di non rimuovere, nemmeno temporaneamente, i documenti di lavoro dal luogo di lavoro presso il quale devono essere custoditi.

La disposizione suddetta si inquadra essenzialmente nel sistema normativo vigente nella materia, ma è anche ispirata dall'esigenza di non porre l'Amministrazione, e in specie gli Ispettorati del lavoro, in gravi dif-

ficoltà nell'esercizio dell'attività di vigilanza, con grave pregiudizio dell'applicazione delle leggi di tutela dei lavoratori.

Le disposizioni vigenti sulla tenuta dei singoli documenti di lavoro pongono, infatti, come si è detto, il tassativo divieto di rimuovere, anche temporaneamente, tali documenti dal luogo in cui devono essere custoditi, quali, per i libri paga e matricola, l'articolo 17 del regolamento sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, e l'articolo 134 del regolamento sull'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia, approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, per le tessere assicurative l'articolo 45 del regolamento sull'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia, approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, e per i libretti di lavoro l'articolo 6 della legge 10 gennaio 1935, n. 112.

Tale divieto è stato ribadito recentemente dall'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921.

La ragione del divieto posto dalle disposizioni sopra citate, discende dal fatto che la tenuta di tali documenti sul luogo di lavoro è indispensabile per la salvaguardia dei diritti dei lavoratori tramite l'effettiva applicazione delle norme di legislazione sociale.

Al riguardo si può rilevare che qualche disposizione di legge attribuisce allo stesso lavoratore il diritto di prendere visione dei documenti che lo riguardano, come ad esempio la citata legge 10 gennaio 1935, n. 112, la quale, dopo aver stabilito, all'articolo 6, che il libretto di lavoro, durante il periodo di occupazione del lavoratore, rimane depositato presso il datore di lavoro, sancisce, al successivo articolo 7, il diritto del lavoratore di prendere visione, in qualunque momento, del libretto depositato presso il datore di lavoro.

Ma è soprattutto da osservare che, come si è accennato, l'asportazione dei documenti dal luogo di lavoro intralcerrebbe gravemente l'azione degli ispettori del lavoro, i quali, non trovando i documenti presso l'azienda ispezionata, sarebbero costretti a recarsi ogni volta presso lo studio del consulente, sovente in altra città, con la conseguenza, in particolare, che non avrebbero la possibilità di eseguire *in loco* i necessari controlli, confronti o contestazioni sulla veridicità dei dati risultanti dai documenti, con evidenti effetti negativi per quanto riguarda l'osser-

vanza delle leggi sul lavoro, l'organizzazione e il funzionamento del servizio ispettivo e con grave pregiudizio per i diritti dei lavoratori sanciti dalle predette leggi.

Quando poi lo studio del consulente si trovi in provincia diversa da quella in cui è ubicata l'azienda assistita, risulterebbe addirittura impossibile all'Ispettorato per difetto di competenza territoriale, di eseguire l'ispezione presso tale studio.

È opportuno osservare a tale riguardo che anche nella relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia è stata affermata la necessità che i documenti di lavoro si trovino in ogni momento presso l'azienda, e sono stati posti in rilievo i gravi inconvenienti che derivano dal fatto che i documenti vengono qualche volta, seppure abusivamente, asportati dai consulenti e tenuti presso il proprio studio, poiché tale sistema oltre a dar luogo ad errori « consente di commettere irregolarità di vario tipo a danno dei lavoratori e degli istituti assicurativo-previdenziali ».

Tuttavia, pur nel pieno rispetto delle inderogabili esigenze di cui si è reso ampiamente conto, questa Amministrazione, nell'intento di agevolare lo svolgimento dell'attività di consulenza e in considerazione, d'altronde, delle difficoltà di ordine pratico che dalle disposizioni vigenti in materia possono derivare a carico delle minori imprese, specie di carattere artigiano, ha confermato nel modo più ampio, con recente circolare in data 18 novembre 1963, la possibilità per le aziende di ottenere apposita autorizzazione per l'adozione di un particolare sistema di moduli a ricalco che consente l'effettuazione delle operazioni contabili presso lo studio del consulente del lavoro.

L'articolo 6 regola i poteri dell'Autorità amministrativa per ciò che riguarda la revoca o la sospensione del provvedimento di autorizzazione.

L'Amministrazione che ha rilasciato la autorizzazione deve infatti seguire costantemente l'esercizio dell'attività da parte dell'autorizzato per reprimere e prevenire tempestivamente eventuali irregolarità, possibili nella materia di cui trattasi anche per l'inevitabile contrasto tra gli interessi dei lavoratori e quelli delle aziende che i consulenti assistono e dalle quali sono compensati.

Poiché dal provvedimento autorizzativo non sorge, come già si è detto, nell'autorizzato un diritto all'esercizio dell'attività, tale provvedimento può essere revocato qualora

sopraggiungano fatti i quali facciano ritenere che non sia più garantita la realizzazione degli scopi di pubblico interesse; l'Amministrazione, come valuta la situazione al momento di rilasciare la richiesta autorizzazione, così può e deve valutare la situazione stessa al sopraggiungere di fatti riferentisi alla persona dell'autorizzato o allo svolgimento dell'attività di consulenza che facciano venir meno l'affidamento di un regolare e idoneo esercizio dell'attività medesima, inducendosi quando ciò appaia necessario in relazione alla gravità dei fatti venuti in rilievo — a disporre la cessazione del provvedimento di autorizzazione. Il provvedimento, infatti, è sorretto dalla volontà dell'Autorità amministrativa, rivolta alla soddisfazione degli interessi pubblici previsti dal precetto legislativo e viene meno quando tale volontà, proprio per il perseguimento dei fini anzidetti, non lo sorregga più.

La norma dispone pertanto che l'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento dall'Autorità amministrativa che l'ha rilasciata quando nel titolare vengano meno i requisiti che ne consentirono la concessione, ovvero nei casi di inosservanza delle disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia oppure nei casi in cui la tenuta o regolarizzazione dei documenti aziendali di lavoro, previdenza e assistenza sociale non è effettuata in conformità alle leggi vigenti.

Il secondo comma dell'articolo in esame prevede poi che l'Autorità amministrativa può, come misura cautelare, sospendere la autorizzazione rilasciata nell'ipotesi di pendenza, a carico del consulente, di procedimenti giudiziari o amministrativi nelle cui more l'esercizio della consulenza non è opportuno, per il pregiudizio che potrebbe derivarne al pubblico interesse.

L'articolo 7, allo scopo di evitare possibili equivoci, ribadisce il principio secondo cui l'affidamento al consulente autorizzato della tenuta e regolarizzazione dei documenti non esime i datori di lavoro, nel cui interesse l'attività è svolta, dagli obblighi che in tale materia loro incombono per legge.

Essi restano pertanto civilmente responsabili e penalmente perseguibili per ogni eventuale inosservanza delle disposizioni vigenti in materia di lavoro (omissione o inesattezza di registrazioni, asportazione dei documenti dal luogo di lavoro, mancata costituzione delle posizioni assicurative a favore dei dipendenti, mancato versamento di contributi, ecc.).

Nei confronti del consulente che sia comunque incorso in tali inosservanze l'Autorità amministrativa che ha rilasciato l'autorizzazione ha poi naturalmente, a norma delle disposizioni vigenti, il potere, oltre che di diffidare il consulente stesso, di sospendere o revocare l'autorizzazione a seconda della gravità della irregolarità commessa.

L'articolo 8 prevede la istituzione in ogni provincia dell'albo dei consulenti del lavoro e stabilisce che per l'esercizio dell'attività di consulenza è necessario che le persone munite della prescritta autorizzazione siano iscritte nell'albo predetto.

Il consulente può esercitare l'attività nella provincia nel cui albo è iscritto; si può peraltro essere iscritti in più albi provinciali ed esercitare quindi l'attività in più provincie in relazione all'estensione territoriale della autorizzazione amministrativa, la quale, come è noto, può essere rilasciata anche per più provincie.

L'articolo 9 condiziona l'iscrizione nell'albo dei consulenti del lavoro al possesso dell'autorizzazione amministrativa prescritta dall'articolo 4 della citata legge 23 novembre 1939, n. 1815, e alla dimostrazione, mediante produzione della relativa attestazione, del versamento in conto corrente postale della tassa su concessione governativa, prevista dal n. 204, lettera a) della tabella allegata A al testo unico del 1° marzo 1961, n. 121.

L'articolo 10 detta disposizioni per la cancellazione del consulente dall'albo e per la sospensione dall'esercizio dell'attività, prevedendo che la cancellazione consegue automaticamente al provvedimento di revoca dell'autorizzazione, adottato dalla competente autorità amministrativa, e che il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, adottato dalla medesima Autorità, comportando, pure automaticamente, la sospensione dall'esercizio dell'attività di consulenza, deve essere annotato nell'albo.

La ragione della disposizione in esame va ricercata nella necessità di evitare ogni possibile dualismo di contrastanti provvedimenti da parte dell'Autorità amministrativa unica competente al rilascio, alla sospensione e alla revoca della autorizzazione, e da parte dei Consigli provinciali dei consulenti cui spetta, in conseguenza, di provvedere alla iscrizione e alla cancellazione del consulente dall'albo.

Poiché infatti l'esercizio dell'attività di consulenza è, dall'unito schema di disegno di legge, condizionato alla iscrizione nell'albo

ove non si fosse provveduto a coordinare nel modo sopra accennato i provvedimenti di competenza dell'Autorità amministrativa e gli atti di competenza dei Consigli provinciali, si sarebbe potuta verificare l'inammissibile situazione che, nell'ipotesi di revoca o sospensione dell'autorizzazione (ad esempio per irregolarità commesse) da parte dell'Autorità amministrativa, il Consiglio provinciale non intendesse cancellare il medesimo dall'albo dei consulenti, così che lo stesso continuerebbe ad esercitare l'attività con pregiudizio dell'interesse pubblico e in dispregio del provvedimento dell'Autorità amministrativa.

Tali inconvenienti restano evitati dal sistema previsto dall'unito schema, che stabilisce il diritto del consulente che sia in possesso dell'apposita autorizzazione all'iscrizione nell'albo e, correlativamente, la cancellazione o la sospensione *ope legis* dall'esercizio dell'attività in caso di revoca o di sospensione dell'autorizzazione.

L'articolo 11 stabilisce la composizione del Consiglio provinciale dei consulenti, mentre gli articoli 12 e 13 stabiliscono, rispettivamente, le cariche di tale Consiglio e le attribuzioni del Presidente del medesimo.

Lo schema prevede che il Consiglio provinciale sia istituito in ogni provincia e sia composto da cinque a nove membri — in relazione al numero degli iscritti nell'albo della provincia — eletti dagli iscritti in tale albo.

Di tale Consiglio è previsto che faccia pure parte, a titolo meramente consultivo, un rappresentante dell'Ispettorato del lavoro della provincia.

L'opportunità di quest'ultima disposizione è evidente ove si tenga presente che, non solo l'attività di consulenza ha per oggetto la stessa materia affidata dall'ordinamento vigente alla vigilanza dell'Ispettorato del lavoro, ma anche e soprattutto che, per i poteri attribuiti dalla legge all'Ispettorato circa il rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione, appare necessario il collegamento, tramite un rappresentante dell'Ispettorato — cui sono peraltro, attribuite solo funzioni consultive, per non incidere in alcun modo sull'autarchia e l'autonomia del Consiglio — tra l'Amministrazione e il Consiglio provinciale dei consulenti.

Le attribuzioni del Consiglio provinciale sono indicate dall'articolo 14. A norma di detto articolo, il Consiglio oltre a curare la tenuta dell'albo, vigila, mediante le opportune segnalazioni agli organi competenti, sul legale esercizio delle funzioni di consulente del lavoro, promuove e cura il miglioramento,

il perfezionamento e il decoro degli iscritti nell'esercizio dell'attività di consulenza, propone al Consiglio nazionale la misura delle spettanze dovute ai consulenti per l'esercizio dell'attività predetta e dà pareri in materia di liquidazione di tali spettanze, provvede alla gestione finanziaria e a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei suoi fini e propone a tale scopo al Consiglio nazionale la misura del contributo per l'iscrizione nell'albo e di quello da corrisponderci annualmente dagli iscritti, ha il potere di applicare sanzioni pecuniarie a carico degli iscritti in mora nel versamento dei contributi predetti e può adottare provvedimenti di censura nei confronti dei consulenti che vengano meno alla correttezza e al decoro nell'esercizio della attività, rilascia i certificati relativi agli iscritti, interviene per comporre le contestazioni che sorgano tra gli iscritti in dipendenza dell'esercizio dell'attività, designa i rappresentanti dei consulenti della provincia presso commissioni ed organizzazioni di carattere locale, e delibera la convocazione dell'Assemblea degli iscritti nell'albo.

Come risulta dalla lettura della norma, l'articolo in esame attribuisce quindi, come si è accennato, una vasta autonomia ai Consigli provinciali in vista del perseguimento dei fini attribuiti dalla legge e per la cura e l'auto-disciplina degli interessi dei consulenti.

A norma dell'articolo 15, il Consiglio provinciale è eletto dall'Assemblea degli iscritti nell'albo della provincia, esclusi i sospesi dall'esercizio dell'attività.

L'articolo 16 detta disposizioni per le riunioni del Consiglio provinciale e la decadenza dalla carica di consigliere, mentre l'articolo 17 stabilisce, in conformità ai principi vigenti in materia, che il Consiglio può essere sciolto, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il parere del Consiglio nazionale dei consulenti, qualora non sia in grado di funzionare o in caso di constatate gravi irregolarità.

In tale ipotesi, come nel caso di mancata costituzione del Consiglio, le funzioni di questo sono affidate temporaneamente a un comitato straordinario che provvede, entro novanta giorni, a convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.

L'articolo 18 attribuisce all'Assemblea degli iscritti nell'albo della provincia i compiti di eleggere il Consiglio provinciale ed il collegio dei revisori dei conti, nonché quello di approvare i conti preventivo e consuntivo presentati dal Consiglio provinciale.

L'Assemblea elegge due dei tre membri componenti il collegio dei revisori; il terzo membro, ai sensi del successivo articolo 19, è nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, per il necessario controllo sulla gestione dei fondi — costituiti per fine pubblico e con mezzi di carattere pubblicistico — da parte di una pubblica istituzione, quale risulta la organizzazione dei consulenti del lavoro, secondo lo schema di disegno di legge in oggetto.

Al collegio dei revisori dei conti spetta controllare la gestione dei fondi e accertare la regolarità del bilancio consuntivo, e di riferire al riguardo all'Assemblea.

Le disposizioni relative al Consiglio nazionale dei consulenti sono contenute negli articoli dal 20 al 24.

Il Consiglio nazionale è composto da quindici membri eletti dai Consigli provinciali. A ciascun Consiglio provinciale spetta un numero di voti proporzionale al numero degli iscritti nell'albo della provincia; per la opportunità che nel Consiglio nazionale siano rappresentati gli iscritti di tutte le province la norma stabilisce però che ogni Consiglio provinciale non può eleggere più di un candidato, così che nessun Consiglio provinciale, quale che sia il numero dei propri iscritti, possa avere una preponderanza eccessiva in seno al Consiglio nazionale.

Per la necessaria corrispondenza con quanto previsto a proposito del Consiglio provinciale dall'articolo 11 e per le medesime ragioni esposte a tale riguardo, del Consiglio nazionale fa parte, a titolo consultivo, un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Secondo quanto previsto dall'articolo 22, il Consiglio nazionale ha le attribuzioni di vigilare per il regolare funzionamento dei Consigli provinciali, di determinare, su proposta di questi, con deliberazione da approvarsi con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la misura dei contributi dovuti dagli iscritti e la misura delle spettanze dovute ai consulenti per l'esercizio della loro attività, di designare i rappresentanti della categoria presso commissioni e organizzazioni di carattere nazionale, di decidere sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli provinciali e su quelli presentati dagli interessati avverso l'operato di tali Consigli, di coordinare e promuovere le attività dei medesimi Consigli intese al perfezionamento nello svolgimento dell'attività di consulenza e di studiare e promuovere ogni opportuna iniziativa per

l'attuazione di forme di previdenza e assistenza in favore degli iscritti.

Circa le riunioni del Consiglio nazionale, la decadenza dei consiglieri e lo scioglimento del Consiglio, gli articoli 23 e 24 dettano disposizioni analoghe a quelle poste dagli articoli 16 e 17 riguardo ai Consigli provinciali.

L'articolo 24, inoltre, stabilisce che il Ministero del lavoro esercita la vigilanza sul Consiglio nazionale dei consulenti d'intesa, per quanto riguarda i problemi organizzativi di carattere generale, con il Ministero di grazia e giustizia.

Gli articoli 25 e 26 contengono norme finali e transitorie.

In particolare l'articolo 25 prevede, per la prima formazione dell'albo dei consulenti e per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli provinciali, la costituzione in ciascuna provincia di una Commissione composta dal Capo del locale Ispettorato del lavoro e da due persone autorizzate all'esercizio dell'attività di consulenza nella provincia, con il compito di curare le operazioni predette e di esercitare, fino a quando non venga eletto il Consiglio provinciale, le relative funzioni.

Analogamente vengono demandate a una Commissione centrale le funzioni del Consiglio nazionale dei consulenti, fino alla elezione di tale Consiglio.

Riguardo alle Commissioni predette basterà osservare che la prima formazione dei vari albi in genere è stata sempre attuata da organi statali.

Va anche tenuto in particolare presente che il collegamento con gli Ispettorati del lavoro appare opportuno, oltre che per una garanzia obiettiva nei confronti di tutti gli autorizzati, per la considerazione che, esistendo già presso tali uffici gli elenchi delle persone autorizzate, ne risulterà in conse-

guenza agevolata la formazione del relativo albo e impedito più efficacemente possibili eventuali irregolarità nella compilazione del medesimo.

Poiché l'articolo 2 dello schema di legge afferma, come si è visto, che i consulenti debbono essere in possesso di determinati requisiti ed avere superato una prova di idoneità, si è reso necessario precisare nell'articolo 26 che sono iscritte nell'albo di nuova formazione anche le persone che, per essere state regolarmente autorizzate anteriormente alla entrata in vigore della legge, potrebbero essere sfornite di taluno dei requisiti predetti.

Lo schema di disegno di legge in oggetto, è diretto a realizzare un'organica e compiuta disciplina della materia.

Esso attuando gli scopi di interesse pubblico circa la disciplina dell'attività di consulenza, è inteso ad inserire l'intera categoria dei consulenti in un ordinamento che attribuisce loro autonomia organizzativa, valorizzandone l'opera e creando i presupposti per il raggiungimento degli obiettivi di carattere economico e previdenziale che la categoria vuole perseguire.

L'attuazione della disciplina posta dal provvedimento in esame mediante l'organizzazione pubblicistica dei consulenti del lavoro, i compiti loro affidati e le responsabilità loro imposte ai fini della migliore ed esatta osservanza delle leggi vigenti da parte delle aziende, metterà in luce ancora una volta quanto sia ferma la volontà dello Stato di assicurare, attraverso l'applicazione del sistema della legislazione sociale, non solo la piena tutela dei diritti dei lavoratori, ma anche lo sviluppo e l'elevazione materiale e morale dell'intera classe lavoratrice che, con la propria fatica produttiva, concorre al benessere e al progresso della collettività.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Esercizio dell'attività di consulenza del lavoro).

La tenuta e la regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, quando non è curata dal datore di lavoro, direttamente o a mezzo di propri dipendenti, non può essere assunta, neanche gratuitamente, se non dai professionisti di cui all'articolo 5 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, o dai consulenti del lavoro.

Sono consulenti del lavoro coloro i quali, muniti dell'apposita autorizzazione, sono iscritti nell'albo istituito dalla presente legge.

ART. 2.

(Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività).

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza è rilasciata dalla competente autorità amministrativa, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, alle persone in possesso dei seguenti requisiti, che, previo pagamento della tassa di concessione governativa di lire 6.000, ne facciano richiesta su carta da bollo competente:

a) siano cittadini italiani ovvero cittadini di Stati esteri nei cui confronti vige un particolare regime di reciprocità;

b) abbiano compiuto i 21 anni di età;

c) abbiano tenuto buona condotta morale e civile;

d) abbiano conseguito il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado e abbiano superato una prova teorico-pratica di idoneità sostenuta presso il competente Ispettorato del lavoro avanti un'apposita commissione.

La Commissione è composta dal Capo dell'Ispettorato del lavoro o da un altro funzionario da questi delegato, in qualità di presidente, da un ispettore del lavoro, da un rappresentante designato, a turno per ciascuna sessione, dalle locali sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e da un

consulente iscritto nell'albo provinciale, designato dal Consiglio provinciale dell'albo stesso.

La prova di idoneità non è richiesta per gli ex dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo nelle carriere direttive o di concetto o ad esse equiparate.

Gli ex dipendenti, anche di altre amministrazioni od enti, non compresi nel precedente comma, e che abbiano svolto per almeno quattro anni mansioni ispettive presso l'Ispettorato del lavoro, possono essere ammessi, in deroga a quanto previsto dalla lettera *d*) del presente articolo, alla prova di idoneità quando siano in possesso di titolo di scuola media inferiore.

ART. 3.

(Oggetto dell'attività).

I consulenti del lavoro svolgono presso le aziende l'attività concernente le operazioni che riguardano la compilazione, la scritturazione e l'aggiornamento dei documenti aziendali di lavoro, quali i libri di matricola e di paga, i libretti di lavoro, i prospetti di paga, le tessere assicurative, i moduli e le denunce, nonché l'effettuazione dei conteggi e dei versamenti contributivi in materia di lavoro.

Essi inoltre, su delega del titolare dell'impresa, possono svolgere per conto dello stesso presso gli Istituti previdenziali ed assistenziali, presso gli enti ed uffici competenti, gli adempimenti relativi all'attività di cui al primo comma del presente articolo.

Ferma restando la responsabilità personale del consulente, questi può avvalersi dell'opera di propri dipendenti per l'effettuazione, presso le aziende e gli uffici ed enti predetti, degli adempimenti puramente esecutivi inerenti all'esercizio dell'attività di consulenza.

ART. 4.

(Incompatibilità).

L'esercizio dell'attività di consulente del lavoro è incompatibile con la qualità di impiegato dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici, di dipendente degli istituti di patronato o delle associazioni sindacali dei lavoratori.

Il coniuge, i parenti e gli affini fino al secondo grado dei dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, degli istituti di previdenza e di assistenza sociale e degli

istituti di patronato, non possono esercitare l'attività di consulenza del lavoro nella provincia in cui ha sede l'Ufficio presso il quale prestano servizio i dipendenti predetti.

Quando la circoscrizione territoriale di tale ufficio è inferiore al territorio di una provincia, le persone indicate nel precedente comma non possono esercitare l'attività di consulenza del lavoro limitatamente all'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio medesimo.

ART. 5.

(Obblighi del consulente).

Il consulente ha l'obbligo di:

— comunicare all'Ispettorato del lavoro, nella cui circoscrizione le aziende da lui assistite svolgono la loro attività, la ditta o la ragione sociale e l'indirizzo delle aziende assistite;

— mantenere il segreto sulle notizie attinenti all'azienda assistita delle quali venga a conoscenza nell'esercizio della sua attività, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;

— dare immediatamente comunicazione all'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione e al Consiglio dell'albo in cui è iscritto di una delle situazioni di incompatibilità di cui al precedente articolo 4, nella quale venga a trovarsi.

Il consulente non può rimuovere, nemmeno temporaneamente, i documenti di lavoro dal luogo di lavoro presso il quale devono essere custoditi.

ART. 6.

(Revoca e sospensione dell'autorizzazione).

L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento dall'Autorità amministrativa che l'ha rilasciata quando nel titolare vengono meno i requisiti che ne consentirono la concessione, ovvero nei casi di inosservanza alle disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia, oppure nei casi in cui la tenuta o regolarizzazione dei documenti aziendali di lavoro, previdenza e assistenza sociale non è effettuata in conformità alle leggi vigenti.

L'autorizzazione può essere sospesa quando a carico del consulente autorizzato risultano pendenti procedimenti giudiziari o amministrativi che sconsigliano nel frattempo l'esercizio dell'attività autorizzata.

ART. 7.

(Responsabilità del datore di lavoro).

L'esercizio dell'attività dei consulenti non esime i datori di lavoro, per conto dei quali l'attività è svolta, dagli obblighi ad essi imposti dalle leggi vigenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale.

TITOLO II.

ALBI DEI CONSULENTI
E CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE

ART. 8.

(Albo dei consulenti del lavoro).

È istituito in ogni provincia l'Albo dei consulenti del lavoro.

Per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 3 della presente legge, è necessario che le persone munite della prescritta autorizzazione siano iscritte nell'albo dei consulenti del lavoro.

Il consulente può esercitare l'attività nella provincia nel cui albo è iscritto.

L'albo deve contenere il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la residenza e l'eventuale domicilio degli iscritti, la data di iscrizione e gli estremi del provvedimento di autorizzazione di cui è in possesso l'iscritto.

L'albo è compilato secondo l'ordine cronologico di iscrizione; la data di iscrizione nell'albo stabilisce l'anzianità.

In relazione all'estensione territoriale dell'autorizzazione amministrativa si può essere iscritti in più albi provinciali.

ART. 9.

(Condizioni per l'iscrizione nell'Albo).

L'iscrizione nell'albo dei consulenti del lavoro è condizionata al possesso dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dalla competente Autorità e alla dimostrazione, mediante produzione della relativa attestazione, del versamento in conto corrente postale della tassa su concessione governativa, prevista dal n. 204, lettera a), della tabella allegata A al testo unico del 1° marzo 1961, n. 121.

ART. 10.

*(Cancellazione dall'Albo -
Sospensione dall'esercizio dell'attività).*

Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione adottato dalla competente Autorità comporta la cancellazione dall'albo.

Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione adottato dalla competente Autorità comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività di consulenza e deve essere annotato nell'albo.

TITOLO III.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE E IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ART. 11.

(Composizione del Consiglio provinciale).

L'albo provinciale dei consulenti del lavoro è tenuto da un Consiglio composto da cinque a nove membri eletti dagli iscritti nell'albo.

Il Consiglio è composto di cinque membri se gli iscritti nell'albo non superano i cento, di sette se superano i cento ma non i trecento, di nove se superano i trecento.

Del Consiglio provinciale fa inoltre parte, a titolo consultivo, un rappresentante dell'Ispettorato del lavoro della provincia.

Sono eleggibili gli iscritti nell'albo che abbiano almeno tre anni di anzianità di iscrizione.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni; i membri eletti sono rieleggibili.

ART. 12.

(Cariche del Consiglio provinciale).

Il Consiglio elegge tra i propri membri il presidente, un segretario e un tesoriere.

ART. 13.

(Attribuzioni del Presidente).

Il presidente ha la rappresentanza del Consiglio, esercita le attribuzioni a lui conferite dalla presente legge e adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salva ratifica del Consiglio.

ART. 14.

(Attribuzioni del Consiglio Provinciale).

Il Consiglio provinciale:

a) cura la tenuta dell'albo dei consulenti della provincia; provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell'albo, dandone sollecita comunicazione all'Ispettorato del lavoro della provin-

cia, al Consiglio nazionale e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) vigila per il legale esercizio delle funzioni di consulente del lavoro e per il decoro dell'esercizio dell'attività e segnala agli organi competenti i casi di inosservanza della presente legge;

c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgono fra gli iscritti nell'albo in dipendenza dell'esercizio dell'attività;

d) propone al Consiglio nazionale la misura delle spettanze dovute ai consulenti del lavoro per le prestazioni inerenti all'esercizio dell'attività di consulenza e dà pareri in materia di liquidazione delle medesime;

e) provvede alla gestione finanziaria e a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini del Consiglio;

f) designa i rappresentanti dei consulenti della provincia presso commissioni od organizzazioni di carattere locale;

g) delibera la convocazione dell'Assemblea;

h) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relativi agli iscritti;

i) propone al Consiglio nazionale le misure del contributo per l'iscrizione nell'albo e di quello da corrispondersi annualmente dagli iscritti, nonché la misura di eventuali contributi per il rilascio di certificati o attestazioni;

l) può applicare, a carico degli iscritti che siano in mora nel versamento dei contributi, previsti dalla precedente lettera i), sanzioni pecuniarie nella misura stabilita dal Consiglio nazionale e può adottare provvedimenti di censura nei confronti dei consulenti che vengono meno alla correttezza e al decoro nell'esercizio dell'attività;

m) cura il miglioramento e il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento della attività di consulenza.

ART. 15.

(Elezione del Consiglio provinciale).

Il Consiglio provinciale è eletto dall'assemblea degli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio dell'attività.

ART. 16.

*(Riunioni consiliari —
Decadenza dalla carica di Consigliere).*

Il Consiglio è convocato dal presidente quando lo ritiene opportuno, ed in ogni caso almeno una volta ogni sei mesi; deve essere

convocato anche quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti.

I consiglieri eletti che, senza giustificati motivi, non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.

ART. 17.

(Scioglimento del Consiglio).

Il Consiglio provinciale può essere sciolto se non sia in grado di funzionare, o in caso di constatate gravi irregolarità.

In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni, alla convocazione della assemblea per la elezione del Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario sono disposti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il parere del Consiglio nazionale dei consulenti.

ART. 18.

(L'Assemblea degli iscritti).

L'Assemblea degli iscritti nell'albo della provincia elegge il Consiglio provinciale e due membri del Collegio dei revisori dei conti; approva il conto preventivo e quello consuntivo.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei conti.

ART. 19.

(Collegio dei revisori dei conti).

Presso ogni Consiglio provinciale vi è un Collegio dei revisori dei conti, costituito da tre membri dei quali due eletti dall'Assemblea degli iscritti e uno, con funzioni di presidente, nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

I revisori dei conti durano in carica tre anni; i membri eletti sono rieleggibili.

Il Collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi, accerta la regolarità del bilancio consuntivo, riferendone all'Assemblea.

ART. 20.

(Sede e composizione del Consiglio nazionale).

Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha sede in Roma presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Consiglio è composto da quindici membri eletti dai Consigli provinciali fra coloro che abbiano un'anzianità di almeno tre anni di iscrizione nell'albo.

Ogni Consiglio provinciale non può eleggere più di un candidato; a ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cinquanta iscritti, o frazione di cinquanta, fino a duecento iscritti nell'albo, e un voto ogni cento iscritti o frazione di cento iscritti oltre i duecento.

Del Consiglio nazionale fa inoltre parte, a titolo consultivo, un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I membri del Consiglio nazionale durano in carica tre anni; i membri eletti sono rieleggibili.

Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio provinciale e del Consiglio nazionale.

ART. 21.

(*Cariche*).

Il Consiglio nazionale elegge tra i propri membri il presidente, un vice presidente e un segretario.

ART. 22.

(*Attribuzioni del Consiglio nazionale*).

Il Consiglio nazionale:

- a) vigila per il regolare funzionamento dei Consigli provinciali;
- b) determina, su proposta dei Consigli provinciali, la misura delle spettanze di cui alla lettera d) del precedente articolo 14;
- c) determina, su proposta dei Consigli provinciali, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese, la misura dei contributi di cui alla lettera i) del predetto articolo 14;
- d) determina, su proposta dei Consigli provinciali, la misura delle sanzioni pecuniarie di cui alla lettera l) del predetto articolo 14;
- d) decide sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli provinciali e su quelli presentati dagli interessati avverso l'operato di tali Consigli;
- f) coordina e promuove le attività dei Consigli provinciali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento nello svolgimento dell'attività di consulenza del lavoro;
- g) studia e promuove ogni opportuna iniziativa per l'attuazione di forme di previdenza e assistenza in favore degli iscritti;
- h) designa i rappresentanti dei consulenti del lavoro presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale.

Le deliberazioni di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del presente articolo devono essere approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

ART. 23.

*(Riunioni consiliari)**Decadenza dalla carica di Consigliere).*

Il Consiglio nazionale è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e quando ne facciano richiesta almeno cinque dei suoi membri.

Per la decadenza dalla carica di consigliere si applica la disposizione dell'ultimo comma del precedente articolo 16.

ART. 24.

(Vigilanza sul Consiglio nazionale).

La vigilanza sul Consiglio nazionale è di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale la esercita d'intesa, per quanto riguarda i problemi organizzativi di carattere generale, con il Ministero di grazia e giustizia.

Il Consiglio nazionale può essere sciolto se non sia in grado di funzionare o in caso di constatate gravi irregolarità.

In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio nazionale le sue funzioni sono affidate a un Commissario straordinario che provvede entro sei mesi ad indire le elezioni del Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario sono disposti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

TITOLO IV.

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 25.

*(Commissioni
per la prima formazione dell'Albo).*

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in ciascuna provincia, il Capo dell'Ispettorato del lavoro competente nominerà una Commissione composta da un funzionario dell'Ispettorato, in qualità di Presidente, e da due persone scelte tra gli autorizzati all'esercizio dell'attività di consulenza nella provincia.

La Commissione suddetta provvede alla prima formazione dell'albo provinciale ed alle

operazioni per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio provinciale ed esercita, fino a quando non venga eletto tale Consiglio, le relative funzioni.

Entro il termine indicato al primo comma del presente articolo, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le Associazioni sindacali di categoria, nominerà una Commissione centrale composta da un rappresentante del Ministero, in qualità di presidente, e di quattro persone autorizzate all'esercizio dell'attività di consulenza con l'incarico di coordinare e agevolare l'attività delle Commissioni provinciali e di esercitare, fino a quando non venga eletto il Consiglio nazionale dei consulenti, le funzioni di tale Consiglio.

ART. 26.

(Requisiti per l'iscrizione nell'albo di nuova formazione — Eleggibilità degli iscritti).

Nell'albo dei consulenti sono iscritte le persone che all'atto della iscrizione sono in possesso di regolare autorizzazione amministrativa, anche se non siano fornite di taluno dei requisiti prescritti dal precedente articolo 2, per essere stata l'autorizzazione stessa rilasciata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Per la formazione dei primi Consigli, nazionale e provinciali, sono eleggibili tutti gli iscritti nell'albo dei consulenti, indipendentemente dalla data di iscrizione.